

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVII

BARI, 16 GIUGNO 2006

N. 74

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2006, n. 15

“Modifica alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziativa di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antirackett)”

Pag. 9992

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2006, n. 16

“Istituzione della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore”

Pag. 9993

REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2006, n. 6

“Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili”

Pag. 10002

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2006, n. 15

“Modifica alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e anti-racket)”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 giugno 2006

Art. 1

*(Modifica all'articolo 11
della legge regionale 3 aprile 2006, n. 7)*

1. Il comma 1 dell'articolo 11 (Consulta delle associazioni) della legge regionale 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e anti-racket)”, è sostituito dal seguente:

“1. E' istituita la Consulta regionale delle organizzazioni antiracket e antiusura, presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato e composta da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni di cui all'articolo 9, da un rappresentante delle organizzazioni di categoria, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali, da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale, da un rappresentante designato dall'Unione province italiane (UPI) regionale e, previa intesa, da un rappresentante delle Prefetture”.

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2006, n. 16

“Istituzione della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Istituzione dell'area naturale protetta)

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituita la Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore, comprendenti le aree naturali “Lago di Sassano”, “Lago di Agnano”, “Lago di Castiglione”, “Lago di Chienna”, “Lago di Iavorra”, “Lago di Minuzzi”, “Lago di Padula”, “Lago di Petruzzo”, “Lago di S. Vito”, “Lago di Vignola”, “Gravina di Monsignore”.

2. La perimetrazione della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore, ricadente sul territorio del Comune di Conversano (Ba), è riportata nella cartografia in scala 1:25.000 (visione di insieme) e in scala 1:10.000 (cartografia delle singole aree naturali), allegata alla presente legge (Allegato A).

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione provinciale di Bari, con finanziamento della Regione.

Art. 2

(Finalità)

1. Le finalità istitutive della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore sono le seguenti:

- a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;
- b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici, antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e degli ambienti a vegetazione spontanea;
- d) realizzare corridoi ecologici per la connessione delle singole aree naturali, anche attraverso interventi di rinaturazione;
- e) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e l'accoglienza diffusa;
- g) recuperare e riqualificare il sistema insediativo rurale al fine di favorire lo sviluppo di una ricettività qualificata nel territorio;
- h) promuovere e riqualificare attività economiche, in particolare nei settori del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità di cui alle lettere a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Art. 3*(Zonizzazione provvisoria)*

1. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9, la Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore è suddivisa in zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di protezione), così come individuate nell'allegata cartografia. Il Piano può apportare modifiche al confine delle zone ai fini di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.

2. La zona 1 di cui al comma 1 comprende le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona 2 di cui al comma 1, pur contenendo valori ambientali e culturali, presenta un maggior grado di antropizzazione.

Art. 4*(Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale)*

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore, oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell'ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:

- a) aprire nuove cave;
- b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi

scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;

- f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
- k) aprire discariche.

2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9 è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
- b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali;
- c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

3. Fino all'approvazione del Piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore, la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della

l.r. 19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione di cui all'articolo 5 della presente legge, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui al comma 1 dell'articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano aziendale. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.

4. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici a istanza dell'Ente di gestione.

Art. 5

(Gestione)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 19/1997 è istituito l'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Bari, ente strumentale di diritto pubblico, cui è affidata la gestione della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore.

2. Sono organi dell'Ente di gestione:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) la Comunità delle aree naturali protette.

3. Il Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio direttivo, tra i suoi membri, nella prima riunione. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio direttivo e resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo.

4. La carica di Presidente è incompatibile con quella di parlamentare, assessore o consigliere regionale, presidente, assessore o consigliere provinciale, presidente, assessore o consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o consigliere comunale.

5. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Bari è così composto :

a) cinque rappresentanti della Comunità delle aree protette, eletti con voto limitato a uno;

b) tre rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano comprovata esperienza in materia di conservazione dell'ambiente e pianificazione territoriale;

c) due rappresentanti del Consiglio provinciale di Bari;

d) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) due rappresentanti nominati dalle associazioni protezionistiche legalmente riconosciute da Ministero dell'ambiente e operanti sul territorio regionale;

6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed elegge nel suo seno un vice Presidente.

7. Nelle votazioni, a parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

8. Per la composizione degli altri organi di

gestione dell'Ente (Giunta esecutiva, Collegio dei revisori dei conti, Comunità delle aree naturali) si rimanda agli articoli 12, 13 e 14 della l.r. 19/1997.

Art. 6
(Statuto)

1. L'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Bari provvede all'approvazione del proprio Statuto entro novanta giorni dalla data della sua costituzione secondo le norme di cui all'articolo 9 della l.r. 19/1997.

Art. 7
(Pianta organica)

1. L'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Bari provvede a proporre, con deliberazione del Consiglio direttivo, la pianta organica del personale, che è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.

2. La pianta organica deve prevedere le figure del Direttore e del Segretario, le cui nomine e funzioni sono disciplinate secondo il dettato degli articoli 15 e 17 della l.r. 19/1997.

3. Il personale previsto dalla pianta organica in prima attuazione della presente legge è trasferito e/o comandato dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici previa autorizzazione della Giunta regionale.

Art. 8
(Strumenti di attuazione)

1. Per l'attuazione delle finalità della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore, l'Ente di gestione di cui all'articolo 5 si dota dei seguenti strumenti:

- a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della l.r. 19/1997;
- b) Piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della l.r. 19/1997;

- c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della l.r. 19/1997.

Art. 9
(Piano territoriale dell'area naturale protetta)

1. Il Piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore deve:

- a) precisare, mediante zonizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 394/1991, le destinazioni delle diverse parti dell'area naturale protetta;
- b) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
- c) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
- d) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
- e) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
- f) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
- g) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- h) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
- i) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
- j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali in relazione allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei reflui, alla bonifica e al recupero ambientale;

k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

2. Le procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione del Piano sono quelle stabilite dall'articolo 20 della l.r. 19/1997.

Art. 10

(Piano pluriennale economico sociale)

1. Il Piano pluriennale economico sociale della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della provincia di Bari di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della l.r. 19/1997.

2. Il Piano pluriennale economico sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela, anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

3. Il Piano pluriennale economico sociale è predisposto, d'intesa con il Consiglio direttivo, contestualmente alla formazione del Piano di cui all'articolo 9.

Art. 11

(Regolamento)

1. Il Regolamento ha la funzione di disciplinare l'esercizio delle attività consentite all'interno delle Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente al Piano territoriale dell'area.

2. Il Regolamento deve comunque contenere tutte le disposizioni di cui all'articolo 11 della l. 394/91, ivi compresa la facoltà di eventuali deroghe.

3. Il Regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi e abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente di gestione e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone autorizzate dall'Ente stesso.

Art. 12

(Nulla osta e pareri)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.

2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il Regolamento.

3. Fino alla data di entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4.

Art. 13

(Bilancio)

1. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree naturali della provincia di Bari approva il bilancio preventivo dell'Ente nei termini di cui al combinato disposto degli articoli 60 e 61 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e successive modificazioni e integrazioni.

2. I documenti contabili di cui al comma 1 e relativi assestamenti e variazioni sono approvati dalla Regione con deliberazione regionale.

Art. 14
(*Sanzioni*)

1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e i) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 250,00.
4. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
5. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.
6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10.000,00 .
7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 4 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
8. Le violazioni di cui alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia ambientale.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.

11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30 della l. 394/1991.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all'articolo 11 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione.

Art. 15
(*Indennizzi*)

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nella Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore sono erogati direttamente dall'Ente di gestione di cui all'articolo 5, facendo fronte con il proprio bilancio.

2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui all'articolo 9 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:

- a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
- b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

3. L'Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.

4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Art. 16

(Sorveglianza del territorio)

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, che l'esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della Provincia di Bari.

3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.

4. L'utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Art. 17

(Vigilanza)

1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell'articolo 23 della l.r. 19/1997.

Art. 18

(Commissariamento)

1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dell'Ente di gestione e alla nomina contestuale di un commissario con pieni poteri che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi disciolti.

Art. 19

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00, sono a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di bilancio annuale di previsione.

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more della costituzione dell'Ente di gestione di cui all'articolo 5, la gestione della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e della Gravina di Monsignore è affidata provvisoriamente al Sindaco del comune di Conversano, che istituisce un'Autorità di gestione provvisoria.

2. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la gestione della Riserva seguono la destinazione di questa e, pertanto, vanno a confluire nel patrimonio dell'Ente di gestione non appena lo stesso è costituito.

3. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regio-

nale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, può nominare un Commissario che sostituisce l'Auto-

rità di gestione provvisoria sino alla costituzione dell'Ente di gestione di cui all' articolo 5.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 giugno 2006

VENDOLA

INDICE

- Articolo 1 - *Istituzione dell'area naturale protetta*
- Articolo 2 - *Finalità*
- Articolo 3 - *Zonizzazione provvisoria*
- Articolo 4 - *Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale*
- Articolo 5 - *Gestione*
- Articolo 6 - *Statuto*
- Articolo 7 - *Pianta organica*
- Articolo 8 - *Strumenti di attuazione*
- Articolo 9 - *Piano territoriale dell'area naturale protetta*
- Articolo 10 - *Piano pluriennale economico sociale*
- Articolo 11 - *Regolamento*
- Articolo 12 - *Nulla osta e pareri*
- Articolo 13 - *Bilancio*
- Articolo 14 - *Sanzioni*
- Articolo 15 - *Indennizzi*
- Articolo 16 - *Sorveglianza del territorio*
- Articolo 17 - *Vigilanza*
- Articolo 18 - *Commissariamento*
- Articolo 19 - *Norma finanziaria*
- Articolo 20 - *Disposizioni transitorie*



REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2006, n. 6

“Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili”

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto il D.lgs. 152 del 3 aprile 2006.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.779 dello 06/06/2006 di adozione del Regolamento attuativo del succitato D.Lgs.

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Articolo 1
Oggetto**

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono riferite alla gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle attività di costruzione, demolizione e scavi, come dettagliati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

**Articolo 2
Gestione delle terre e rocce da scavo**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-bis) del D.Lgs. 5 febbraio 1997,

n.22 e successive modifiche ed integrazioni (articolo 186 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152), non rientrano nella definizione di rifiuto le terre e rocce da scavo destinati ad effettivo riutilizzo diretto e, pertanto, sono esclusi dall'applicazione di tale normativa, a condizione che:

- il materiale non proviene da siti inquinati e bonifiche ed abbia comunque limiti di accettabilità inferiori a quelli stabiliti dalle norme vigenti;
- il materiale viene avviato a reimpiego senza trasformazioni preliminari e secondo le modalità previste nel progetto approvato dalle autorità amministrative competenti previo parere dell'ARPA (qualora il progetto non sia soggetto a parere VIA). Per quanto previsto all'articolo 1, comma 19, legge 21 dicembre 2001, n.443 (“Legge Lunardi”), come modificata dall'articolo 23, comma 1, legge 31 ottobre 2003, n.306 (Comunitaria 2003), è possibile prevedere l'effettivo utilizzo di tale materiale anche in differenti cicli industriali, purché esso sia autorizzato secondo le modalità richiamate.

I produttori di terre e rocce da scavo devono adottare tutte le misure volte a favorire in via prioritaria il reimpiego diretto di tali materiali. Ove il materiale da scavo non sia utilizzabile direttamente presso i luoghi di produzione, dovrà essere avviato preliminarmente, secondo le modalità autorizzative già richiamate, ad attività di valorizzazione quali, a titolo esemplificativo, recuperi ambientali di siti, a recuperi di versanti di frana o a miglioramenti fondari.

Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative.

**Articolo 3
Gestione degli inerti da costruzione
e demolizione**

I materiali non pericolosi derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, ivi comprese le operazioni di costruzione e demolizione di strade, effet-

tivamente avviati al riutilizzo diretto all'interno dello stesso cantiere, previa selezione, vagliatura e riduzione volumetrica da effettuarsi in un centro attrezzato all'interno dello stesso cantiere, ai fini del rispetto delle caratteristiche tecniche degli aggregati riciclati definite nella circolare M.A.T.T. n.5205 del 2005, non rientrano nella classificazione di rifiuti.

Tutti i soggetti che producono materiale derivante da lavori di costruzione e demolizione, comprese le costruzioni stradali, devono adottare tutte le misure atte a favorire la riduzione di rifiuti da smaltire in discarica, attraverso operazioni di reimpiego, previa verifica della compatibilità tecnica al riutilizzo in relazione alla tipologia dei lavori previsti.

Al fine di limitare la produzione dei rifiuti inerti è necessario:

- favorire in ogni caso, ove possibile, la demolizione selettiva degli edifici e la conseguente suddivisione dei rifiuti in categorie merceologiche omogenee;
- favorire, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali da demolizione in gruppi di materiali omogenei puliti;
- prevedere, ove possibile, precise modalità di riutilizzo in cantiere dei materiali in fase di demolizione, per il loro reimpiego nelle attività di costruzione (mattoni, coppi, ecc.);
- conferire i rifiuti inerti presso i diversi impianti di gestione presenti sul territorio regionale e regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa ovvero ricorrendo ad impianti mobili autorizzati.

Il conferimento in discarica deve avvenire con le modalità previste dalla normativa vigente esclusivamente nei casi in cui non risulti possibile una delle operazioni di riutilizzo e recupero già richiamate.

Articolo 4

Luogo di produzione dei rifiuti

Ai fini del presente regolamento ed ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 5 feb-

braio 1997, n.22 (articolo 183, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152), si intende per luogo di produzione dei rifiuti l'insieme dei siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata, ricomprendendo nell'area delimitata il cantiere in cui vengono effettivamente svolti i lavori, intendendosi per cantiere l'insieme dei luoghi interessati alla realizzazione delle opere e i depositi temporanei a servizio del cantiere stesso ed espressamente individuati in fase di progettazione ed approvati dall'amministrazione competente.

Articolo 5

Aree di stoccaggio e recupero materiale

Ai fini del presente regolamento la gestione dei materiali che residuano dalle operazioni di costruzione e demolizione non utilizzati direttamente all'interno del cantiere e che vengono avviati a successive attività di recupero, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- per la gestione dei flussi di materiale inerti possono essere utilizzate una o più aree attrezzate di stoccaggio e di deposito, ubicate all'interno del territorio comunale, se il cantiere si riferisce ad un solo comune o in più comuni, se trattasi di opere intercomunali, che risultino dalla documentazione progettuale approvata dall'ente preposto. Tali aree svolgono funzioni di ricovero dei mezzi, di deposito di materiali da costruzione, di deposito temporaneo per i materiali da scavo e per quelli da costruzione e demolizione. All'interno di tali aree deve essere garantita idonea separazione delle diverse tipologie di materiale;
- le aree di cui al punto precedente, comunque soggette ad autorizzazione ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n.22/97 (214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152), sono individuate dalle imprese interessate, di intesa con i Comuni. Le stesse imprese provvedono ad attrezzare dette aree. Tali aree, a fine attività, devono ritornare allo stato originario, per cui le attività devono risultare compatibili con lo stato dei luoghi.

Articolo 6

Iter autorizzazione progettuale

A decorrere dal 1° settembre 2006 tutti i progetti riferiti alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria di opere, sia di interesse pubblico che privato, per la cui realizzazione è previsto il rilascio di permesso di costruire o la presentazione della dichiarazione di inizio attività, devono allegare alla domanda un elaborato che indichi il bilancio di produzione (espresso in m³) di materiale da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti, indicando specificatamente:

- le quantità di materiale da scavo e materiali che risultano da demolizione e costruzione che verranno destinati al riutilizzo all'interno del cantiere;
- le quantità di materiale da scavo in eccedenza da avviare ad altri utilizzi;
- le quantità di rifiuti non riutilizzati in cantiere da avviare al recupero presso centri di riciclaggio o, in ultima analisi, in discarica, indicandone la destinazione (ubicazione e tipologie di impianto).

Al termine dei lavori dovranno essere comunicate agli enti competenti le effettive produzioni di rifiuti e la loro destinazione (riutilizzo, recupero, smaltimento, trasporto), comprovata formalmente tramite apposita modulistica.

I progetti dovranno altresì riportare l'indicazione degli eventuali depositi già attrezzati di cui al precedente punto 5 a servizio del cantiere, con la specificazione delle modalità di gestione dei flussi di materiali e rifiuti in entrata ed in uscita, nonché l'elenco delle attrezzature utilizzate per tali operazioni.

A partire dal 1° settembre 2006 gli enti competenti all'esame ed all'approvazione di progetti riferiti ad opere che comportano la produzione di materiali da scavo e/o di rifiuti derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, compresa la costruzione delle strade, devono verificare la rispondenza dei progetti presentati alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 7

Materie prime seconde ed acquisti verdi

Al fine di assicurare la riduzione della produzione di rifiuti ed il loro conferimento in discarica, nonché l'effettivo riciclaggio ed avvio al recupero di terre e rocce da scavo e degli inerti derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, compresa la costruzione delle strade, con successiva normativa Regionale saranno recepite le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 maggio 2003, n.203 inerente l'impiego di materiale riciclato da parte di enti pubblici.

Articolo 8

Gestione degli inerti in impianti di smaltimento finale

I soggetti gestori delle discariche devono comunicare entro il 31 luglio 2006, alla struttura regionale competente, i quantitativi di materiale inerte necessari per tutti gli interventi gestionali e di recupero all'interno della discarica stessa. Semestralmente, contestualmente alla relazione prevista dal piano della gestione operativa, essi devono comunicare la quantità di materiale inerte utilizzata in discarica ai fini gestionali, quantità per le quali deve essere tenuta una contabilità separata, con la specificazione:

- a) della data di ricevimento;
- b) del soggetto conferitore;
- c) del quantitativo conferito;
- d) l'eventuale costo di conferimento, che deve essere documentato e che costituisce elemento da computare nella determinazione della tariffa da applicare.

I materiali inerti utilizzati in discarica ai soli fini gestionali non sono classificati "rifiuto", mentre sono assoggettati alle disposizioni legislative vigenti i materiali inerti conferiti in eccesso rispetto alle esigenze strettamente gestionali, come sopra specificato.

Articolo 9 **Disposizioni finali**

Si dispone che il presente regolamento, oltre ad essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale, venga notificato, a cura della struttura regionale compe-

tente dell'Assessorato all'Ecologia, agli Assessorati Regionali, ai Sindaci ed agli uffici tecnici dei Comuni e delle Comunità Montane, agli Ordini professionali interessati, alle associazioni di categoria interessate.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 12 giugno 2006

VENDOLA

Allegato 1

Elenco dei rifiuti speciali a cui si riferisce il presente accordo.

Codice CER e descrizione rifiuto

17 01 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01 Cemento

17 01 02 Mattoni

17 01 03 Mattonelle e ceramica

17 01 07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02 Legno, vetro e plastica

17 02 01 Legno

17 02 02 Vetro

17 02 03 Plastica

17 03 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 02 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 04 Metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 Rame, bronzo, ottone

17 04 02 Alluminio

17 04 03 Piombo

17 04 04 Zinco

- 17 04 05 Ferro e acciaio
- 17 04 06 Stagno
- 17 04 07 Metalli misti
- 17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
- 17 05 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio**
- 17 05 04 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 05 08 Pietrisco per massicciate ferroviarie,diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
- 17 08 Materiali da costruzione a base di gesso**
- 17 08 02 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01